



23 febbraio 2021 – rm 70/21

Ordinanza municipale

Per la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Avegno Gordevio richiamati gli art. 107 LOC, 24 RALoc, gli artt. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato nonché gli art. 47 e 61 del Regolamento organico comunale e qualsiasi altra norma o direttiva applicabile al caso, ordina:

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza municipale è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Avegno Gordevio, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Articolo 2

Caratteristiche

La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per la forma che per le dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Articolo 3

Provvedimenti

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.

Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.



Articolo 4 Obblighi

I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

A questo scopo è fatto obbligo di:

- vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini, o chiuderli ermeticamente;
- vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, etc.);
- trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale, mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, etc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, etc.) e le piscine con acqua clorata.

È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, etc.

Articolo 5 Gestione cantieri e impianti professionali

Tra i luoghi dove si riscontra la maggior concentrazione di zanzare tigre, vi sono i cantieri legati all'edilizia ed è necessario l'aiuto e la collaborazione di tutti e la presa di responsabilità da parte dei gestori dei cantieri edili.

I problemi legati alla presenza di zanzare tigre nei cantieri, si riscontra sia durante l'attività lavorativa che durante i periodi di inattività degli stessi.

la presenza di pozze d'acqua ferma, di qualsiasi dimensione è da evitare nel modo più assoluto e in questo senso è necessario ossequiare alle seguenti disposizioni:

- tutto il materiale e i macchinari che durante le piogge estive accumulano acqua, sono da spostare i luoghi asciutti oppure sono da coprire con dei teli, senza creare delle sacche.
- È necessario evitare che all'interno di secchi, scatole in metallo, piccoli container, luoghi di stoccaggio di materiale si creino dei ristagni d'acqua.



- Laddove non è possibile evitare la presenza di acqua stagnante, è obbligatorio effettuare gli appositi trattamenti con i prodotti in commercio BTI.
- Queste semplice ma importanti misure, sono da applicare durante tutte le fasi del cantiere, sia esso attivo e inattivo.

Articolo 6 **Infrazioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.— a CHF 10'000.—.

La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Gli ordini emanati dal Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Articolo 7 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. aprile 2021.

Periodo di pubblicazione agli albi comunali dal 24 febbraio al 25 marzo 2021.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

In fede.

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Sindaco
Mario Laloli



Il Segretario
Waldo Patocchi

Gordevio, 26.3.2021

Flessen growanne per darty